

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 42-856

**Accordo di Programma Quadro tra Regione Piemonte e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", come modificata ed integrata dalla Legge 100/2012 e che all'articolo 11 individua il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile e all'articolo 12 definisce le competenze delle Regioni;

visto l'art. 108 del decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I° della legge 14 marzo 1997 n. 59", che individua le "funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali" tra le quali quelle relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b della legge 24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

vista la legge 10 agosto 2000 n. 246 di potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni fra Regioni e lo stesso Corpo;

vista la legge regionale 44/2000, che prevede all'art. 70:

- che la Regione espleta attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile coordinando le componenti che lo costituiscono, per ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici
- che la Regione espleta il coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225-1992, d'intesa con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- che la Regione coordina ed organizza le attività susseguenti ai primi interventi tecnici finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi d'intesa con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- che la Regione costituisce con gli enti locali un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche stipulando protocolli e convenzioni con soggetti pubblici e privati;

vista la legge regionale 7/2003 che:

- all'art. 1 comma 2 prevede che l'indirizzo, la gestione e il controllo del sistema regionale di protezione civile sono attuati da tutte le componenti che lo costituiscono;
- all'art. 20 prevede che, per migliorare il sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione attraverso la stipula di protocolli e convenzioni;

considerata la proficua collaborazione avviata con gli accordi stipulati tra Regione Piemonte e Direzione Regionale VVF tra i quali l'Accordo Quadro stipulato in data 01/08/2007 Rep. n. 12610 tra la stessa Regione ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e la Difesa Civile, scaduto in data 31/12/2011;

considerato che la Giunta Regionale del Piemonte ed il Corpo Nazionale VVF in relazione alla diffusione dei rischi presenti nella regione attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di protezione civile e ciò in particolare in relazione al ruolo e alla presenza qualificata sul territorio delle forze istituzionalmente preposte agli interventi conseguenti a pubbliche calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 225/92 le cui funzioni sono affidate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 112/98;

considerato che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco, nelle sue componenti effettive e volontarie, nelle attività di prevenzione tecnicamente elevate e le sue competenze specifiche nelle attività di estinzione degli incendi, negli interventi di soccorso tecnico urgente, nelle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro e di infortunistica stradale e domestica;

rilevata l'opportunità di incrementare i positivi rapporti di collaborazione, anche per soddisfare le esigenze connesse all'evoluzione normativa in materia di protezione civile definendo specifici moduli tematici svilupparli con l'istituzione di appositi gruppi di lavoro;

ritenuto che per le finalità suindicate è necessario implementare la collaborazione tra la Regione Piemonte ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con un Nuovo Accordo di Programma Quadro;

rilevato che ai fini dell'attuazione del suddetto accordo viene assicurato il ruolo consultivo della componente volontaria regionale tramite il rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa dei Vigili del Fuoco Volontari a livello regionale;

dato atto che con nota prot. n. 19726/DB1400 del 09/04/2014 della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste è stato trasmesso alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco il testo della bozza dell'Accordo di Programma Quadro per una preliminare condivisione in linea tecnica;

preso atto della nota di riscontro prot. n. 4748 del 24/06/2014 della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco con la quale si evidenziava la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali al testo inviato con la sopraccitata nota;

dato atto che con nota prot. n. 37281/DB1400 del 18/07/2014 della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste è stato comunicato alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco l'accoglimento delle proposte dalla stessa formulate;

dato atto che dall'approvazione dello schema dell'Accordo di Programma Quadro, non derivano oneri finanziari per l'Amministrazione regionale;

visto e considerato quanto in premessa esposto, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

-di confermare la volontà di consolidare i rapporti tra la Regione Piemonte ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in quanto componente operativa fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

-di approvare lo schema di “Accordo di Programma Quadro” tra Regione Piemonte e Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-di demandare all’Assessore pro tempore alla Protezione civile, in rappresentanza della Regione Piemonte, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro suddetto;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale;

-di dare atto che per l’attuazione di talune attività previste dall’Accordo di Programma Quadro, si procederà previa assunzione di idoneo impegno di spesa;

-di demandare alla Direzione Regionale competente la predisposizione dei provvedimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2012, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) del D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**  
**tra Regione Piemonte e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco,**  
**del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**  
**per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile.**

Tra

Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016) di seguito denominata "Regione" rappresentata dall'Assessore pro-tempore alla Protezione Civile Alberto VALMAGGIA, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, delegato alla sottoscrizione del presente accordo di programma quadro, giusta delibera della Giunta Regionale n. .... del ....., con la quale è stato approvato lo schema dello stesso

e

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (codice fiscale 80219290584) rappresentato, per gli aspetti di competenza, dal Prefetto di Torino, Paola BASILONE, domiciliato per la carica presso la Prefettura di Torino e dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per il Piemonte, Davide META domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale VVF, strada del Barocchio 71/75, Grugliasco (TO);

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", come modificata ed integrata dalla Legge 100/2012 e che all'articolo 11 individua il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile e all'articolo 12 definisce le competenze delle Regioni;

**VISTO** l'art. 108 del decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I° della legge 14 marzo 1997 n. 59", che individua le "funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali" tra le quali quelle relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b della legge 24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

**VISTO** il D.Lgs del 08/03/2006 n. 139; recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

**VISTA** la legge 21 novembre 2000 n. 353 che all'articolo 7 prevede, per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la possibilità che le Regioni stipulino convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

**VISTA** la legge 8 dicembre 1970 n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile" la quale prevede che gli Ispettori Regionali o Interregionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco coordinino le attività dei Comandi Provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile;

**VISTA** la legge 10 agosto 2000 n. 246 di potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni fra Regioni e lo stesso Corpo;

**VISTO** il DPR 6 febbraio 2004 n. 76 concernente il regolamento sul personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale stabilisce che le convenzioni con le Regioni



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

possono prevedere l'acquisizione di materiali, mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse;

**VISTO** il DPR 23 dicembre 2002 n. 314 sull'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del CNVVF, che istituisce le Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, cui è preposto un Dirigente Generale del CNVVF;

**VISTO** l'art. 1 comma 439 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministro dell'Interno e, per sua delega, ai prefetti di stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali. Per tali contribuzioni non si applica l'art. 1 comma 46 della Legge 23 dicembre 2005 n° 266;

**VISTA** la legge regionale 44-2000, che prevede all'art. 70:

- che la Regione espleta attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile coordinando le componenti che lo costituiscono, per ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento dell'azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici
- che la Regione espleta il coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225-1992, d'intesa con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- che la Regione coordina ed organizza le attività susseguenti ai primi interventi tecnici finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi d'intesa con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- che la Regione costituisce con gli enti locali un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche stipulando protocolli e convenzioni con soggetti pubblici e privati;

**VISTA** la legge regionale 7-2003 che:

- all'art. 2 prevede che l'indirizzo, la gestione e il controllo del sistema regionale di protezione civile sono attuati da tutte le componenti che lo costituiscono;
- all'art. 20 prevede che, per migliorare il sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione attraverso la stipula di protocolli e convenzioni;

**CONSIDERATA** la proficua collaborazione avviata con gli accordi stipulati tra Regione Piemonte e Direzione Regionale VVF (ex Ispettorato Regionale VVF) in data 03 ottobre 1998 in materia di protezione civile, in data 30 luglio 2004 in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, in data 22 settembre 2005 in materia di formazione degli operatori delle istituzioni scolastiche, in data 08 febbraio 2007 in materia di realizzazione ed alimentazione del SIAR (Sistema Informativo Ambientale Regionale) per le attività soggette ai rischi di incidenti rilevanti, in data 27 maggio 2004 in materia di telecomunicazioni satellitari; nonché con l'Accordo Quadro stipulato in data 01/08/2007 Rep. n. 12610 tra la stessa Regione ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e la Difesa Civile, scaduto in data 31/12/2011;

**CONSIDERATO** che la Regione Piemonte avverte l'esigenza di attuare concretamente, nel campo della protezione civile, le indicazioni del d.lgs. 112/1998 e della legge 401/2002 sulla possibilità di avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

**CONSIDERATO** che per l'attuazione di diverse iniziative comunitarie la Regione Piemonte auspica la collaborazione con un'organizzazione fondata su basi storiche di grandi tradizioni;

**CONSIDERATO** che l'ordinamento costituzionale di Comuni, Province e Regioni prevede funzioni compatibili e complementari con quelle assegnate alle Direzioni Regionali VVF



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

secondo l'ordinamento dipartimentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la relativa articolazione territoriale;

**CONSIDERATO** che la Giunta Regionale del Piemonte ed il Corpo Nazionale VVF in relazione alla diffusione dei rischi presenti nella regione attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di protezione civile e ciò in particolare in relazione al ruolo e alla presenza qualificata sul territorio delle forze istituzionalmente preposte agli interventi conseguenti a pubbliche calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 225/92 le cui funzioni sono affidate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 112/98;

**CONSIDERATO** che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività di prevenzione tecnicamente elevate e le sue competenze specifiche nelle attività di estinzione degli incendi, negli interventi di soccorso tecnico urgente, nelle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro e di infortunistica stradale e domestica ;

**RILEVATA** l'opportunità di incrementare i positivi rapporti di collaborazione, anche per soddisfare le esigenze connesse all'evoluzione normativa in materia di protezione civile definendo specifici moduli tematici svilupparli con l'istituzione di appositi gruppi di lavoro;

**RITENUTO** che per le finalità suindicate è necessario implementare la collaborazione tra la Regione Piemonte ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con un Nuovo Accordo di Programma Quadro, di seguito denominato "accordo";

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Art. 1

#### Finalità e oggetto

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo finalizzato allo sviluppo dei rapporti tra Amministrazione Regionale e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile piemontese in applicazione delle disposizioni e delle considerazioni citate in premessa.
2. Le seguenti materie costituiscono oggetto dell'accordo:
  - Cooperazione tecnico-operativa
  - Sistemi informativi e telematici
  - Incendi boschivi
  - Formazione
  - Esercitazioni
  - Presidi territoriali
  - Strutture logistiche
  - Mezzi ed attrezzature
  - Cultura di protezione civile
3. Lo sviluppo delle materie predette avviene anche attraverso l'elaborazione congiunta dei progetti di cui al seguente art. 3 su problematiche specifiche nell'ambito delle materie stesse.

### Art. 2

#### Attribuzioni funzionali dei Vigili del Fuoco



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

1. I Vigili del Fuoco operano con propria struttura autonoma ed unitaria, di cui la Regione riconosce l'organizzazione gerarchica e funzionale, rispondente alle disposizioni nazionali che disciplinano l'organizzazione e l'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'Interno in materia di soccorso tecnico urgente per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali richiamate in premessa.
3. E' altresì fatto salvo il riconoscimento delle qualifiche professionali degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle relative competenze tecniche, operative e formative.

### **Art. 3**

#### **Progetti di protezione civile**

1. Si conviene di intensificare la collaborazione nelle attività già disciplinate dagli accordi previgenti richiamati in premessa, a tal fine perfezionati con le intese riportate nel presente accordo, e di organizzare rapporti sistematici tra le parti per promuovere e realizzare progetti di attività tecniche, operative, sperimentali, formative e culturali nel campo della protezione civile, in attuazione delle disposizioni legislative richiamate in premessa prevedenti la possibilità che la Regione si avvalga del CNVVF. Tale possibilità è intesa nel significato che, nei casi previsti, il CNVVF, struttura nazionale incardinata nello Stato, supporta quella regionale con le sue competenze tecniche ed operative.
2. Qualora i progetti elaborati secondo protocolli approvati dalla Commissione di cui all'art. 15 prevedano costi, gli stessi sono finanziati dalla Regione, nei limiti delle risorse annuali eventualmente assegnate dagli stanziamenti di bilancio e sulla base delle esigenze di supporto - richiesto al CNVVF – programmate su scala annuale.

### **Art. 4**

#### **Cooperazione tecnico-operativa**

1. La Direzione Regionale VVF concorre, compatibilmente con le prioritarie esigenze dei servizi istituzionali, alle seguenti attività, con prestazioni tecniche ed operative:
  - predisposizione delle Sale Operative della Regione, della Direzione Regionale VVF e dei Comandi Provinciali VVF per il coordinamento nelle emergenze di protezione civile, compresa l'eventuale dislocazione di personale qualificato presso la Sala Operativa Regionale nelle situazioni di crisi;
  - previsione e prevenzione dei rischi in conformità agli indirizzi nazionali;
  - approntamento dei servizi essenziali o rilevanti per fini di protezione civile, compreso il rifornimento d'emergenza delle infrastrutture di distribuzione idrica alla popolazione;
  - pianificazione della logistica nelle emergenze ed esercitazioni di protezione civile;
  - supporto nella definizione ed aggiornamento delle Procedure Operative Standard della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile;
  - servizi tecnici e ricognitivi funzionali alle attività di protezione civile, effettuabili utilmente con l'impiego di mezzi ed attrezzature in dotazione al CNVVF;
  - censimento dei danni e relative procedure tecnico-amministrative;
  - trasmissione, su base giornaliera, alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B. del report degli interventi effettuati sul territorio conseguentemente ad eventi calamitosi particolarmente significativi, con particolare riguardo a quelli inerenti scenari di criticità Meteo Idrologica, effettuati in presenza di Avviso Meteo o di Bollettino



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

- di Criticità riportante Codice 1, 2 o 3, nel Bollettino giornaliero di Allerta Meteorologica emesso dal Centro Funzionale Regionale;
- condivisione delle informazioni presenti nei rispettivi sistemi informativi e telematici;
  - collaborazione nella lotta attiva agli incendi boschivi ai sensi della Legge Regionale 19/11/2013 n. 21
2. Le predette attività potranno attuarsi anche tramite la predisposizione di progetti specifici che definiranno, al loro interno, le modalità attuative e i rispettivi impegni.

Ad eventuali oneri per la Regione, derivanti dall'attuazione dei predetti progetti, si farà fronte nei limiti delle risorse annuali eventualmente assegnate dagli stanziamenti di bilancio

#### **Art. 5 Formazione**

1. La Direzione Regionale VVF provvede, attraverso le strutture dipendenti dislocate nel territorio regionale, alla formazione teorica, pratica ed operativa dei volontari di protezione civile, dei gruppi comunali e delle organizzazioni di volontariato iscritti al registro regionale ai sensi della legge 266-91, con lo svolgimento di corsi aventi contenuti omogenei concordati e sulla base di programmazione annuale concordata.
2. La Direzione Regionale VVF assicura, attraverso le strutture dipendenti dislocate nel territorio regionale, l'apporto didattico specialistico nelle materie di competenza istituzionale, attinenti la protezione civile, la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro, domestica e stradale, in corsi organizzati d'iniziativa regionale con la predisposizione di programmi aventi contenuti omogenei concordati.
3. Per le attività di formazione di cui ai commi 1 e 2, la Direzione Regionale VVF può mettere a disposizione strutture del CNVVF dislocate nel territorio regionale, compatibilmente con la disponibilità di spazi e le prioritarie esigenze dei servizi istituzionali. Nel caso in cui tali strutture ne fossero sprovviste, la Regione provvede a proprie spese alla fornitura degli ausili didattici, degli allestimenti e degli arredi funzionali alle attività, secondo intese formalizzate, in sede di progetto, tra la Direzione Regionale VVF e la Direzione Regionale competente.
4. Gli eventuali oneri per l'impiego di mezzi e beni di consumo del CNVVF sono a carico della Regione, nei limiti delle risorse annuali eventualmente assegnate dagli stanziamenti di bilancio.
5. L'organizzazione, la programmazione annuale e le previsioni di costo per le attività di formazione (a vantaggio degli operatori di Protezione Civile e a vantaggio degli operatori Vigili del Fuoco) vengono formalmente concordate dal Direttore Regionale VVF e dalla Direzione Regionale competente in apposito elaborato di progetto di cui all'art. 3 del presente accordo.
6. La Regione Piemonte assicura la disponibilità a trattare moduli di formazione sull'organizzazione dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile.

#### **Art. 6 Esercitazioni**

1. In base a programmi concordati tra le parti la Regione può chiedere il concorso della Direzione Regionale VVF per lo svolgimento di esercitazioni con simulazioni di emergenza, anche prevedenti la partecipazione di altre componenti istituzionali e di volontariato.
2. Il concorso può attuarsi anche in caso di esercitazioni programmate dalle amministrazioni locali ed approvate preliminarmente dalla Regione e dalla Direzione Regionale VVF.





Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

3. Gli eventuali oneri, ad esclusione di quelli del personale, per la partecipazione del personale VVF alle attività predette sono a carico della Regione nei limiti delle risorse annuali eventualmente assegnate dagli stanziamenti di bilancio
4. A sua volta il CNVVF può rendere partecipe la Regione di proprie esercitazioni ed eventualmente autorizzare la partecipazione di personale regionale e delle organizzazioni di volontariato inquadrato nell'albo regionale e censite come organismi di protezione civile.
5. L'organizzazione e le stime di costo per le attività predette sono formalmente concordate dal Direttore Regionale VVF e dalla Direzione Regionale competente con apposito elaborato.

#### **Art. 7**

##### **Presidi territoriali**

1. Per la realizzazione di tali programmi straordinari di incremento dei servizi per la sicurezza dei cittadini, compresa l'istituzione di eventuali, nuovi distaccamenti, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 439 della Legge Finanziaria 2007 la Regione, unitamente agli enti locali, può contribuire logisticamente e finanziariamente, sulla base delle proprie potenzialità organizzative e delle effettive disponibilità di bilancio.
2. I progetti di nuovi distaccamenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e della Giunta Regionale per gli aspetti connessi alla copertura della spesa a carico della Regione, nei limiti delle risorse annuali eventualmente assegnate dagli stanziamenti di bilancio.

#### **Art. 8**

##### **Mezzi ed attrezzature**

1. La Regione, nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio, può supportare le iniziative di forniture di mezzi ed attrezzature di soccorso in comodato d'uso gratuito alla Direzione Regionale VVF per potenziare l'operatività dei presidi VVF permanenti e volontari nel territorio regionale;
2. La Direzione Regionale VVF assicura la disponibilità dei mezzi della Regione concessi in comodato d'uso ai Vigili del Fuoco Volontari e del relativo personale in caso di attivazione della colonna mobile della Regione Piemonte.

#### **Art. 9**

##### **Cultura di protezione civile**

1. La Direzione Regionale VVF assicura il concorso alle iniziative regionali di sviluppo della cultura della protezione civile con il coinvolgimento delle proprie strutture territoriali in convegni, incontri, pubblicazioni, progetti editoriali, esercitazioni, etc.
2. La Direzione Regionale VVF può autorizzare, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, la partecipazione, a richiesta della Regione, di dirigenti e funzionari a commissioni, comitati, conferenze di servizi e gruppi di lavoro su argomenti di comune interesse istituzionale attinenti le materie dell'accordo.
3. Gli eventuali oneri per le prestazioni rese dal personale del CNVVF e per l'impiego di mezzi e beni di consumo del CNVVF sono a carico della Regione, nei limiti delle risorse annuali eventualmente assegnate dagli stanziamenti di bilancio.
4. Sulla base dei progetti delle predette attività si definiscono protocolli attuativi sottoscritti tra la Direzione Regionale ed il Direttore Regionale VVF;



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



#### **Art. 10**

##### **Responsabili dell'attuazione dell'accordo**

1. Responsabili dell'attuazione del presente accordo sono, per le due Amministrazioni, il Direttore Regionale competente ed il Direttore Regionale VVF, che possono delegare alcune funzioni con propri provvedimenti;
2. I responsabili o loro delegati hanno compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività previste dal presente accordo, fermo restando che le Amministrazioni rappresentate mantengono inalterate le proprie prerogative e competenze istituzionali;
3. Le modalità di interazione tra le parti sono definite congiuntamente dalle parti secondo le modalità ritenute più opportune;
4. Le modalità di interazione convenute non potranno in alcun caso comportare il trasferimento di competenze, obblighi e responsabilità propri della Regione e del CNVVF;
5. Le parti promuovono azioni congiunte per la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, sottoponendo alla loro attenzione i progetti di comune interesse;

#### **Art. 11**

##### **Commissione Tecnica Consultiva**

1. A supporto delle decisioni da assumere per l'attuazione del presente accordo è istituita una Commissione Tecnica Consultiva, composta dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, dal Direttore Regionale competente o suo delegato, da due rappresentanti della Direzione Regionale competente designati dal rispettivo Direttore Regionale da due rappresentanti del Corpo Nazionale designati dal Direttore Regionale VVF, da un referente dell'Organizzazione più rappresentativa dei Vigili del Fuoco Volontari a livello regionale designato per le funzioni di cui al successivo Art. 12;
2. La Commissione esercita funzioni di coordinamento e di controllo delle attività svolte e definisce le modalità e le procedure per la redazione dei progetti e della loro attuazione in presenza della relativa copertura finanziaria.
3. La Commissione può costituire specifici Gruppi di Lavoro, anche decentrati, per lo sviluppo dei progetti, definendo funzioni, composizione e modalità di raccordo organizzativo con la Commissione stessa.
4. La partecipazione alla Commissione Tecnica Consultiva e ai Gruppi di Lavoro è a titolo gratuito.

#### **Art. 12**

##### **Rapporti con i VV.F. Volontari**

Con specifici accordi operativi, sottoscritti tra la Direzione Regionale dei VV.F., la Direzione Regionale competente e le Organizzazioni rappresentative dei VV.F. Volontari, le iniziative ed i benefici del presente accordo, possono essere estesi ai distaccamenti dei VV.F. Volontari presenti sul territorio regionale.

#### **Art. 13**

##### **Riservatezza**

1. Per le attività svolte ai sensi del presente accordo, i responsabili delle parti prescrivono il livello di riservatezza da applicare ai dati ed alla documentazione prodotta, che le parti stesse si impegnano a rispettare.



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



2. Ove non diversamente indicato si ritiene che la documentazione prodotta non abbia alcun vincolo di riservatezza.

#### **Articolo 14** **Proprietà, utilizzo e pubblicazione dei dati**

1. Il presente accordo non incide sulla proprietà di dati e conoscenze acquisite da ciascuna parte singolarmente.
2. Nell'ambito delle attività previste dall'accordo le parti si impegnano a rendere disponibili le proprie conoscenze purché e nella misura in cui esse siano volte a favorire lo svolgimento delle stesse attività.
3. Ciascuna parte risponde in proprio per l'utilizzo che vorrà fare delle informazioni apprese o dei risultati ottenuti nell'ambito dell'accordo.

#### **Art. 15** **Verifica costante**

1. Annualmente è condotta una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo ed è valutato un suo possibile adeguamento con nuove misure.

#### **Art. 16** **Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha validità triennale e le parti si impegnano annualmente alla sua eventuale revisione per migliorarne, d'intesa, gli aspetti organizzativi, di gestione e finanziari anche in relazione ad esigenze manifestatesi successivamente alla stipula.

#### **Art. 17** **Controversie**

1. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo verranno risolte da un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla Regione Piemonte, il secondo dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed il terzo concordemente dagli altri due arbitri.
2. La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Torino.

#### **Art. 18** **Registrazione**

Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione.

Torino,

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte  
L'Assessore pro tempore  
Alberto VALMAGGIA

Per il Ministero dell'Interno  
Il Prefetto di Torino  
Paola BASILONE